

Bando per Azioni di Sistema negli esercizi commerciali del Distretto del Commercio **“Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale del Commercio Alta Valtellina”**

## **“Bando per la concessione di contributi per la qualificazione ed innovazione degli esercizi commerciali del distretto diffuso del commercio”**

### **Art. 1 – Premesse**

Regione Lombardia ha reso pubblico, in attuazione della D.d.u.o. 4971 del 12/04/2022, il bando per lo “Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-2024”.

In base a quanto previsto dal citato bando, il Distretto del Commercio dell’Alta Valtellina ha comunicato a Regione Lombardia la volontà di parteciparvi assicurando la predisposizione e pubblicazione di un bando a sostegno delle aziende private dislocate sul territorio distrettuale.

### **Art. 2 - Finalità e risorse**

La presente misura è finalizzata a:

- promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli investimenti diretti degli operatori economici, sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli Enti locali;
- premiare in modo particolare le eccellenze progettuali, ovvero i Distretti più innovativi e strutturati, capaci di elaborare negli anni una strategia complessiva di sviluppo del territorio e di realizzare un piano di interventi coerente e articolato.

Le risorse economiche destinate ai soggetti privati, dopo l’espletamento del bando di cui alla Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 62 del 15.06.2023, ammontano a complessivi euro 200.000,00.

Gli incentivi sono concessi nel limite di spesa di 200.000,00, secondo le modalità previste all’art. 10 del presente Bando, con una riserva dedicata a finanziare minimo n. 4 (*dicasì quattro*) progetti presentati per ognuna delle entità comunali facenti parte del Distretto.

### **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

- essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
- disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire, entro il termine di conclusione del bando, una unità locale, che sia collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio e che:
  - abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti;
  - disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di:
    - vendita al dettaglio di beni e/o servizi;
    - somministrazione di cibi e bevande;
    - prestazione di servizi alla persona;

- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 "De minimis";
- non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.

Sono in ogni caso escluse le imprese che:

- siano in possesso esclusivamente di codice Ateco per la vendita all'ingrosso (Codice 46 e sottocategorie). Sono ammissibili le imprese operanti nel settore della vendita all'ingrosso che posseggano da visura camerale almeno un codice Ateco rientrante nei settori ammissibili;
- siano in possesso esclusivamente di codice Ateco relativo al settore alberghiero (codice 55 e sottocategorie). Sono ammissibili le imprese operanti nel settore alberghiero che posseggano da visura camerale almeno un codice Ateco rientrante nei settori ammissibili;
- rientrino tra le sale gioco e le attività economiche che già abbiano e/o prevedano aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo (intese quali spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110.6 del R.D. 18.06.1931 n.773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e allo stazionamento del giocatore all'interno di esercizi con diversa attività prevalente) e/o locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito (intesi quali spazi allestiti specificatamente per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110.6 del R.D.18.06.1931 n.773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza");
- siano artigiani con laboratorio: sono ammissibili solo qualora, accanto all'attività produttiva, dispongano anche di locali per la vendita al dettaglio;
- operino nel servizio del commercio al dettaglio per il tramite di rivenditori automatici, ovvero senza presenza in loco di personale addetto all'attività di vendita o somministrazione;
- svolgano attività di call center e internet point;
- svolgano attività finanziarie, di intermediazione mobiliare ed assicurative;
- svolgano attività compro oro, argento e simili;
- non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA ed altri albi, ruoli e registri camerali obbligatori per le relative attività;
- siano imprese che operano nei seguenti settori/posseggano i seguenti codici ATECO:
  - 47.78.94 *dettaglio articoli per adulti;*
  - 92.00.02 *gestione apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o gettone;*
  - 92.00.09 *altre attività connesse a lotterie e scommesse.*

Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

- non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)
- avviare, prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente

all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

## **Art. 4 – Interventi ammissibili**

Sono ammissibili progetti di investimento che possono includere le seguenti tipologie di interventi:

- riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti;
- avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente;
- accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

Gli interventi dovranno IN OGNI CASO interessare un'unità locale localizzata all'interno dell'area del distretto dell'Alta Valtellina.

## **Art. 5 - Spese ammissibili**

Sono ammissibili le seguenti spese:

### A. Spese in conto capitale:

- opere edili (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.): Nello specifico, viene dato particolare rilievo alla realizzazione delle insegne, nel rispetto dei criteri riportati all'Articolo 5.A:
- installazione di impianti;
- arredi e strutture temporanee;
- macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate.

### B. Spese di parte corrente:

- spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);
- promozione, comunicazione pubblicità;
- formazione del titolare o dei lavoratori;
- affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa.

**Non saranno ritenuti ammissibili progetti composti esclusivamente da spese in conto corrente.**

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del **28/03/2022** e siano sostenute ed interamente quietanzate entro e non oltre il **15/09/2024**.

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto

della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Non sono ammissibili:

- le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- i lavori in economia;
- acquisti in leasing o noleggi;
- qualsiasi forma di autofatturazione.

In ogni caso le spese dovranno:

- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;
- essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

**La soglia minima di spesa totale è fissata pari ad € 2.000,00.**

## **Art. 5.A – Realizzazione di insegne**

Il Distretto dell'Alta Valtellina intende premiare ed avviare un'importante campagna di promozione dell'immagine commerciale delle imprese dell'ambito urbano presenti sul territorio.

La suddetta promozione verrà attuata in particolare riferimento alle insegne di esercizio, anche nella tipologia "a bandiera", che svolgono la funzione, esclusiva o principale di identificazione immediata dell'attività, si può ritenere che questi manufatti debbano possedere caratteristiche costruttive coordinate con la tipologia architettonica dell'edificio e consone all'ambiente urbano circostante.

Si possono così prospettare i parametri omogenei, vigenti indistintamente per ogni comune del distretto, riferiti ai seguenti aspetti:

- **collocazione e posizionamento:** saranno da preferire le superfici in corrispondenza all'accesso pubblico alla sede dell'attività. Il posizionamento sulla facciata dell'edificio dovrà preservare la visibilità degli elementi decorativi, quali cornici, inferriate decorate e simili;
- **materiali costruttivi:** il manufatto dovrebbe essere realizzato nelle sue parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici (ferro e legno), con particolare riferimento alle strutture di sostegno e di fondazione;
- **caratteri e schema grafico:** da scegliere in base all'esigenza di rendere l'insegna consona alla tipologia architettonica dell'edificio e comunque all'ambiente urbano circostante sul piano visivo;

- **sistemi di illuminazione:** da evitare, ad esempio, l'uso di plexiglass o altro materiale simile retro illuminato con caratteri stampati opachi o di insegne lampeggianti intermittenti o di quant'altro provochi disturbo alla percezione visiva degli elementi architettonici degli edifici;
- **colori:** dovranno essere conformi alle disposizioni del codice della strada, con particolare cautela,
- quindi, nell'uso del rosso e del verde e del loro abbinamento, per non creare confusione con la segnaletica stradale ma anche per non turbare l'aspetto complessivo della struttura dove sono posti. È consigliabile il non utilizzo del colore bianco per lo sfondo dell'impianto, se retroilluminato o luminoso. Infine, l'installazione di nuove insegne dovrebbe tenere conto del formato e del colore di impianti già esistenti sulla facciata del fabbricato, in modo da completare in maniera omogenea e ordinata la composizione del prospetto;
- **dimensioni:** a seconda delle aree urbane interessate (centri storici, zone centrali, semi centrali o periferiche), le insegne dovranno essere pianificate in modo omogeneo e comunque con finalità di
- riqualificazione degli edifici, vie e piazze, nel rispetto delle norme del codice della strada e comunque con differenziazioni a seconda che si tratti di insegne poste trasversalmente o parallelamente al senso di marcia, in aderenza o non aderenza al fabbricato. A tali fini, la dimensione massima indicata non dovrà superare 1 mq.;
- **insegne non conformi:** al fine di beneficiare dei contributi, l'esercente dovrà rimuovere eventuali insegne già installate in modo non conforme alle prescrizioni dei vigenti regolamenti comunali.

Il rispetto dei criteri qui sopra esposti verrà valutato in sede di presentazione della domanda, alla quale si richiede di allegare copia di progetto dell'insegna, al fine di assegnare il punteggio previsto, come dettagliato nell'art. 10.b.

## **Art. 6 – Caratteristiche dell'aiuto**

L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.

L'aiuto è pari al massimo al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all'importo delle spese in conto capitale. **L'importo massimo di contributo concedibile per ogni singola azienda è pari ad € 5.000,00**, salvo eventuali economie di spesa che verranno redistribuite come meglio specificato dall'art. 10 del presente bando.

### ***Come calcolare il contributo massimo concedibile***

1. Calcolare il totale delle spese in conto **capitale** (A)
2. Calcolare il totale delle spese di parte **corrente** (B)
3. Sommare spese in conto capitale e di parte corrente per ottenere il **totale budget di spesa** (A+B = C)
4. Calcolare il 50% del totale budget di spesa per ottenere l'ammontare del **massimo aiuto concedibile** (C/2 = D)

*Se il massimo aiuto concedibile risulterà inferiore o uguale al totale delle spese in conto capitale, il contributo sarà pari al 50% del totale budget di spesa (se  $D \leq A$ , il contributo è pari a D)*

*Se il massimo aiuto concedibile risulterà superiore al totale delle spese in conto capitale, il contributo sarà pari al totale delle spese in conto capitale (se  $D > A$ , il contributo è pari a A).*

### **Esempi**

#### Esempio 1:

- Importo totale budget di spesa: € 10.000
- Importo spese in conto capitale: € 6.000
- Importo spese di parte corrente: € 4.000
- Aiuto massimo concedibile: € 5.000
- L'aiuto è pari al 50% della spesa totale

#### Esempio 2:

- Importo totale budget di spesa: € 10.000
- Importo spese in conto capitale: € 4.000
- Importo spese di parte corrente: € 6.000
- Aiuto massimo concedibile: € 4.000
- L'aiuto non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale

Gli aiuti previsti dal presente bando sono cumulabili con altre forme di aiuto, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatto salvo il rispetto del massimale pertinente. Nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne con l'Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale complessiva.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73. Se l'attività esercitata dal soggetto beneficiario è "commerciale", per poter fruire dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto del 4% sul contributo erogato, prevista dall'art. 28 - comma 2 - del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, il titolare/rappresentante legale deve precisare in sede di domanda, sotto la propria responsabilità, la destinazione esclusiva del contributo stesso all'acquisto di beni strumentali. Diversamente si farà luogo alla ritenuta.

## **Art. 7 - Regime di aiuto “De minimis”: Elementi obbligatori**

Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2).

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Non sono ammessi gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

## **ART. 8 – Modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo vanno presentate all’ufficio della Comunità dell’Alta Valtellina (quale ente capofila del distretto) **a partire dalle ore 09:00 del giorno 01/07/2023 e fino alle ore 15:00 del giorno 15/10/2023**.  
Le richieste devono essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo:

[cmav@pec.cmav.so.it](mailto:cmav@pec.cmav.so.it)

Le domande devono essere predisposte utilizzando la modulistica allegata al bando.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.

È necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

Ogni Soggetto può presentare una sola domanda. La sede operativa deve essere già attiva al momento di presentazione della domanda (salvo nel caso di domande per gli aspiranti imprenditori).

## **Art. 9 – Documentazione da presentare in sede di domanda**

**Le imprese già costituite** interessati al contributo, al fine di consentire l'istruttoria, dovranno fornire, in allegato:

- Carta identità legale rappresentante;
- Modulo A – Modulo di Domanda, completo di marca da bollo da €16,00;
- Modulo B – Prospetto spese sostenute e/o da sostenere;
- Modulo C – Modulo di delega, qualora il richiedente intenda avvalersi di un delegato per la presentazione della domanda;
- Autodichiarazione di non avere insegne non conformi alle prescrizioni dei vigenti regolamenti comunali;
- Eventuale descrizione particolareggiata, con annesse evidenze grafiche e illustrative, circa l'installazione di una nuova insegna per l'unità commerciale.

**Gli aspiranti imprenditori** interessati al contributo, al fine di consentire l'istruttoria, dovranno fornire, in allegato per la presentazione della domanda:

- Carta identità legale rappresentante;
- Modulo A1 – Modulo di Domanda per Aspiranti Imprenditori, completo di marca da bollo da €16,00;
- Modulo B1 – Prospetto spese da sostenere;
- Modulo C1 – Modulo di delega, qualora il richiedente intenda avvalersi di un delegato per la presentazione della domanda;
- Autodichiarazione di non avere insegne abusive;
- Eventuale descrizione particolareggiata, con annesse evidenze grafiche e illustrative, circa l'installazione di una nuova insegna per l'unità commerciale.

I moduli sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante. Solo nel caso di assenza della firma digitale, i moduli potranno essere sottoscritti a mano dal Legale rappresentante ed accompagnati da carta d'identità dello stesso.

Tale potere di firma dovrà risultare presso il Registro delle Imprese.

La Comunità dell'Alta Valtellina (quale ente capofila del distretto), all'interno della fase di istruttoria formale e di istruttoria tecnica, può chiedere ai Soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari mediante l'invio di comunicazione PEC. Se il richiedente non rispondesse entro 15 (quindici) giorni

di calendario dal ricevimento della richiesta, la domanda risulterà inammissibile. Tale richiesta interrompe il termine per la conclusione del procedimento.

## **Art. 10 - Valutazione delle domande e formazione graduatorie**

L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando è svolta dal Soggetto gestore e prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo art. 10.a ("Verifica di ammissibilità delle domande") e una fase di valutazione tecnica di cui all'art. 10.b ("Valutazione delle domande")

L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 60 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di chiusura dello sportello delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.

La selezione dei progetti avverrà per il tramite di procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, salvo la riserva prevista all'art. 2. In caso di presenza di domande a cui in sede di istruttoria venga attribuito il medesimo punteggio di merito verrà data precedenza alla domanda inviata prima in ordine cronologico, ai fini della formazione della graduatoria, salvo quanto previsto dalla riserva della dotazione finanziaria all'art. 2.

### **10.a Verifica di ammissibilità delle domande**

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:

- a) correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- b) completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dal bando.

In caso di esito negativo dell'istruttoria formale, il Soggetto gestore trasmette tale esito al richiedente tramite comunicazione a mezzo PEC.

### **10.b Valutazione delle domande**

In caso di esito positivo delle verifiche formali di cui al precedente art. 10.a, viene effettuata la Verifica e la valutazione tecnica del Progetto sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Consistenza dell'investimento a valere sull'agevolazione	Investimento con importo imponibile di spesa compreso tra 2.000,00 € -- 4.000,00 €	20
	Investimento con importo imponibile di spesa compreso tra 4.000,00 € -- 6.000,00 €	30
	Investimento con importo imponibile di spesa compreso tra 6.000,00 € -- 8.000,00 €	40
	Investimento con importo imponibile di spesa compreso tra 8.000,00 € -- 10.000,00 €	50
	Investimento con importo imponibile di spesa superiore a 10.000,00 €	60
Realizzazione nuova insegna nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 5. A	SI	40
	NO	0

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, i progetti dovranno conseguire un punteggio minimo complessivo pari ad almeno 20 punti al fine di considerarsi ammissibili alla presente agevolazione.

La valutazione del criterio "Realizzazione nuova insegna nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 5.A", e l'assegnazione del relativo punteggio verrà effettuata alla luce della documentazione inviata in fase di presentazione della domanda.

La Comunità dell'Alta Valtellina (quale ente capofila di distretto), potrà chiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti e/o integrazioni mediante l'invio di comunicazione PEC. Le risposte dovranno obbligatoriamente pervenire entro 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda e l'archiviazione definitiva. La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni interrompe il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria della domanda di contributo.

Una volta terminata l'istruttoria si procederà alla formazione e all'approvazione di una specifica graduatoria, che verrà pubblicata sul sito istituzionale della Comunità dell'Alta Valtellina

La graduatoria riporterà:

- Elenco dei soggetti ammessi e finanziabili
- Elenco dei soggetti esclusi

Una volta divenute esecutive le graduatorie si procederà alla comunicazione ufficiale di assegnazione del contributo agli aventi diritto e ad informare gli eventuali esclusi del motivo della loro non ammissione ai benefici previsti dal bando. La comunicazione avverrà per il mezzo di PEC personale a ciascun partecipante.

## **Art. 11 – Rendicontazione degli investimenti e Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo verrà erogato a saldo, ovvero a seguito dell'invio da parte del soggetto beneficiario della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese, da presentare mezzo PEC a partire dal 28/02/2024 ed entro e non oltre il termine del 15/09/2024, e previa verifica della documentazione stessa.

In fase di rendicontazione le imprese beneficiarie sono tenute a presentare la seguente documentazione entro i termini di cui sopra:

- modulo D- Richiesta Erogazione contributo
- modulo F – Modulo di delega, qualora il richiedente intenda avvalersi di un delegato per la presentazione della domanda;
- fotografia Targa- Secondo il modello di cui all'Allegato G;
- copia dei documenti di spesa, e nello specifico:
  - copia delle fatture in formato elettronico- Tutte le fatture devono riportare la dicitura “Spesa finanziata con il contributo di Regione Lombardia Bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024 - **Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale del Commercio Alta Valtellina**” e il relativo CODICE CUP, comunicato al beneficiario all'interno del decreto di concessione.
  - documentazione attestante l'avvenuto pagamento. A seconda della modalità di pagamento è necessario allegare tutti i documenti di seguito esplicitati:
    - in caso di bonifico bancario o postale, Sepa/SDD: copia della contabile del bonifico effettuato ed estratto conto bancario/postale;
    - in caso di Riba: copia dell'effetto Riba/dell'elenco degli effetti ed estratto conto bancario;
    - in caso di assegno non trasferibile: copia della matrice dell'assegno con indicazione del beneficiario ed estratto conto bancario da cui si evince l'addebito dell'assegno ed il numero di matrice;
    - in caso bancomat: copia della ricevuta emessa dal POS ed estratto conto bancario;
    - carta credito aziendale: copia della ricevuta emessa dal POS, copia dell'estratto conto della carta di credito ed estratto conto bancario;
  - se presenti, copia dei certificati di collaudo e/o dichiarazioni di fine lavori per le opere edili ed impiantistiche
  - fotografia dell'insegna realizzata (se presente).

L'istruttoria della rendicontazione si concluderà entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di invio della rendicontazione delle spese sostenute, con comunicazione ai beneficiari dell'esito positivo della pratica di rendicontazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, il Comune capofila procederà alla liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

La Comunità dell'Alta Valtellina in qualità di capofila, si riserva la facoltà di svolgimento dei controlli sull'effettivo impiego delle risorse.

## **Art. 12 – Obblighi dei soggetti beneficiari**

Il Beneficiario è obbligato a conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione della sovvenzione, la documentazione originale di spesa.

Il Beneficiario si obbliga inoltre:

- a. al rispetto di tutte le prescrizioni e dei vincoli previsti dai provvedimenti regionali, ed in particolare dal Bando, nonché da eventuali successive loro integrazioni e modifiche;
- b. ad apporre, a seguito della concessione del contributo la targa di Regione Lombardia per indicare che gli interventi sono stati realizzati con il concorso di Regione Lombardia;
- c. a mantenere l'attività commerciale all'interno del territorio del distretto del commercio per due anni dalla data di concessione del contributo;
- d. ad assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale;
- e. a conservare e mettere a disposizione della Comunità dell'Alta Valtellina (quale ente capofila del distretto) o di qualsiasi altro ente preposto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- f. ad accettare, in qualsiasi momento, le ispezioni, le indagini tecniche e i controlli che La Comunità dell'Alta Valtellina (quale ente capofila del distretto) e/o la Regione Lombardia, anche per il tramite di altro soggetto autorizzato, riterrà opportuno effettuare al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di concessione ed utilizzo dell'Intervento finanziario medesimo e la veridicità di quanto dichiarato e certificato in sede di domanda di ammissione e a fornire prontamente tutti i documenti e le informazioni che dovessero venire richiesti;
- g. a restituire l'aiuto finanziario a fondo perduto (maggiorato degli interessi legali previsti) in caso Regione Lombardia rilevi un'incongruenza delle spese sostenute rispetto alla normativa regionale;

## **Art. 13 – Revoche, controlli, rinunce**

Il contributo regionale concesso può essere revocato dalla Comunità dell'Alta Valtellina (quale ente capofila del distretto) qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni ed i vincoli previsti dal bando ed in particolare nel caso:

- di rinuncia del soggetto beneficiario comunicata mediante PEC;
- di mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni fornite nell'atto di concessione;
- di mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'investimento;
- in cui Regione Lombardia rilevi un'incongruenza delle spese sostenute rispetto alla normativa regionale e richieda alla Comunità dell'Alta Valtellina (quale ente capofila del distretto) la restituzione del

contributo sull'investimento non ammissibile.

La Comunità dell'Alta Valtellina (quale ente capofila del distretto) effettua idonei controlli a campione in qualsiasi momento anche mediante ispezioni e sopralluoghi su un numero non inferiore al 15% delle richieste finanziate al fine di controllare il corretto adempimento degli obblighi da parte del beneficiario. Nel caso di revoca si procederà al recupero dell'agevolazione indebitamente percepita e degli interessi fatto salvo di ogni sanzione amministrativa.

### **Art. 14 Riepilogo date e termini temporali**

Dal 01/07/2023 al 15/10/2023	Presentazione della domanda di contributo
Entro 60 giorni dalla data di chiusura dello sportello	Istruttoria delle domande e pubblicazione del decreto di concessione
Dal 28/03/2022 al 15/09/2024	Periodo di ammissibilità delle spese e di realizzazione degli interventi
Apertura sportello per la rendicontazione 28/02/2024 Chiusura dello sportello in data 15/06/2024	Presentazione della rendicontazione
Entro 60 giorni	Istruttoria delle pratiche di rendicontazione

### **Art. 15 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016, i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi propri del bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati saranno trasmessi, per le verifiche di legge, ad altre istituzioni/enti. Il titolare del trattamento è la Comunità Montana Alta Valtellina.

Responsabile della Protezione dei dati personali: Avv. Massimo Ramello

E-mail: [comunita-montana.alta-valtellina@gdpr.nelcomune.it](mailto:comunita-montana.alta-valtellina@gdpr.nelcomune.it)

PEC: [dpo@pec.gdpr.nelcomune.it](mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it)

I dati verranno conservati fino al termine della procedura relativa al presente bando e, comunque, non oltre 5 anni. È facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti all'art. 7 del codice. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi di questo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.